

# Federazione Autonoma Bancari Italiani

## LA SEGRETERIA NAZIONALE LA COMMISSIONE NAZIONALE ESODATI

Circolare n° 2/2002

### Sommario:

- **“Fondi esuberi” credito e BCC: l’assegno straordinario per il sostegno del reddito. I riflessi fiscali;**
- **I Fondi Nazionali INPS, l’erogazione “una tantum” e gli accordi preesistenti;**
- **La normativa fiscale di riferimento;**
- **La consulenza fiscale diretta al contribuente/esodato**
- **Conclusioni**

### **“Fondi esuberi” credito e BCC: l’*assegno straordinario* per il sostegno del reddito. I riflessi fiscali**

Nel nostro settore sono stati istituiti i due “Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale” rispettivamente del personale delle Banche di credito cooperativo (D.m. n° 157/2000) e del personale del credito (D.m. n° 158/2000), comunemente chiamati “Fondi esuberi”. Risulta, inoltre, in corso di costituzione un terzo analogo Fondo per i lavoratori dipendenti dalle Concessionarie della Riscossione.

I predetti Fondi provvedono, dietro accordo sindacale obbligatorio, ad erogare prestazioni classificate in “ordinarie” e “straordinarie”.

Non vi è dubbio che il tipo di prestazione più rilevante, tenuto conto sia della frequenza che della quantità che, infine, delle particolarità fiscali, sia il cosiddetto “assegno straordinario”.

Tralasciamo di approfondire sia la definizione che la normativa relativa, in quanto facilmente reperibili sia sull’area pubblica del sito internet [www.fabi.it](http://www.fabi.it) alla voce “Fondi esuberi” che sull’area riservata alle strutture.

Sulla stessa area del sito verrà resa disponibile anche la presente e successivi aggiornamenti.

Con la presente circolare, oltre a fare brevemente il punto sulle norme fiscalmente applicabili, si è inteso in particolar modo fornire indicazioni operative sulla pianificazione fiscale da consigliare agli interessati.

Tali indicazioni si rendono necessarie visti i riflessi fiscali che possono prodursi per la generalità dei lavoratori, che in taluni casi possono assumere forte rilievo e su cui è opportuno che le strutture FAB I siano in grado di fornire una consulenza qualificata.

In ogni caso la Commissione, coordinata dalla Segreteria Nazionale nella persona di Cristina Attuati, ha individuato al suo interno i seguenti componenti quali specifici interlocutori per l’assistenza alle strutture sull’argomento:

<b>Nome</b>	<b>Recapito Telefonico</b>
Saporito Vincenzo	0382-528582 opp. 348-7289376 cell.
Poloni Valerio	035-319350
Scanferlin Alberto	348-3918119

## I Fondi Nazionali INPS, l'erogazione "una tantum" e gli accordi preesistenti

L'INPS, presso cui sono stati istituiti i Fondi per il settore credito e BCC, è l'Ente erogatore degli assegni straordinari, erogati in forma rateale (tredici mensilità annue).

Qualora, invece, il lavoratore scelga di avvalersi della forma dell'erogazione "una tantum" dell'assegno, sarà lo stesso datore di lavoro a provvedere, senza interessare pertanto l'INPS.

Occorre, ancora, esaminare la casistica di alcuni accordi aziendali, stipulati prima dell'entrata in vigore dei Fondi nazionali, la cui gestione degli assegni non è confluita nei Fondi stessi. A tal proposito si segnala, in quanto relativo ad azienda di rilevante dimensione nazionale, il caso dei lavoratori esodati ex dipendenti della **Banca Nazionale del Lavoro**.

## La normativa fiscale di riferimento

La normativa fiscale di riferimento è l'art. 16 comma 1 lettera a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi) nonché l'art. 17 comma 2 e comma 4 bis.

In sostanza le somme ricevute, erogate una tantum od in forma rateale, sono state ritenute fiscalmente assimilabili a "somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente al fine di incentivare l'esodo", ed in quanto tali assoggettate a tassazione separata con la stessa aliquota del TFR.

Si ricorda che, inoltre, l'aliquota di tassazione viene abbattuta del 50% per le lavoratrici oltre i 50 anni di età e per i lavoratori oltre i 55 anni.

La legge 449/97 (legge finanziaria per l'anno 1998) aveva inoltre previsto una specifica disciplina transitoria con la possibilità della stipula di accordi sindacali entro il 31/3/1998, per le aziende con processi di ristrutturazione e/o tensioni occupazionali già in essere, senza attendere l'attivazione del "Fondo esuberi" nazionale.

Difatti i lavoratori esodati in base agli accordi stipulati nel settore ai sensi della disciplina transitoria sono poi confluiti nel Fondo nazionale, con un'importante eccezione: la **Banca Nazionale del Lavoro** che, oltre ad un assetto fiscale diverso, presenta anche qualche altra rilevante specificità.

Il Fondo nazionale gestito dall'INPS ha, invece, consolidato la seguente interpretazione della normativa fiscale da applicare agli interessati:

Lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini	L'assegno viene erogato con il regime tributario della <b>TASSAZIONE SEPARATA</b>
Lavoratori di età inferiore ai 50 anni se donne e 55 anni se uomini	L'assegno viene erogato con il regime tributario della <b>TASSAZIONE ORDINARIA</b>

La **Banca Nazionale del Lavoro**, invece, che merita di essere menzionata in quanto eccezione diffusa su tutto il territorio nazionale (pertanto potrebbero essere interessate a richieste consulenziali tutte le nostre strutture periferiche) ha consolidato il seguente assetto alternativo:

<b>LAVORATORI E LAVORATRICI DI QUALUNQUE ETÀ ANAGRAFICA</b>	L'assegno viene erogato con il regime tributario della <b>TASSAZIONE SEPARATA</b>
---	---

<b>ALTRE SPECIFICITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ al lavoratore/lavoratrice viene erogato un importo complessivo rateizzato <b>che comprende, oltre all'assegno, anche l'onere previsto per i contributi volontari INPS</b> mancanti al raggiungimento dei requisiti pensionistici, <b>da versare a cura dell'interessato e con conseguente onere economico a suo carico.</b></li> <li>○ Il lavoratore/lavoratrice può continuare a versare volontariamente la contribuzione al Fondo pensione complementare.</li> <li>○ conseguentemente, sia l'uno che l'altro onere sono da considerarsi deducibili dall'interessato/a. Poiché però l'assegno è in ogni caso a tassazione separata, si pone il problema della corretta pianificazione fiscale, ossia del metodo corretto per permettere al contribuente di recuperare i benefici. Vedere in proposito il seguito della circolare al capitolo relativo ai "lavoratori esodati con assegno a tassazione separata".</li> </ul>
---------------------------	---

Va segnalato, infine, che tutta la materia non ha ancora trovato un suo assetto che possa dichiararsi definitivo.

Per fare un solo esempio, al momento in cui scriviamo l'ABI ha presentato un'istanza di interpello al Ministero delle Finanze teso a veder riconoscere il regime della tassazione separata anche al lavoratori sotto i 55 anni ed alle lavoratrici sotto i 50 anni.

La predetta istanza avrebbe il solo effetto di ridurre il costo aziendale senza alcun beneficio per gli esodati, rendendo comunque più difficoltoso il recupero dei benefici fiscali da parte del lavoratore. A nostro avviso, tuttavia, la predetta istanza rischia di avere fondamento essendo più coerente con l'impianto complessivo previsto dalla normativa.

Pertanto, come **FABI**, anziché concentrare gli sforzi su aspetti che, in un caso, lascerebbero le cose invariate rispetto all'esistente mentre in caso contrario le peggiorerebbero, si è seguita un'altra strada.

Infatti si sta approntando, con l'ausilio di un primario studio di consulenza fiscale, un diverso interpello al Ministero delle finanze su aspetti di discriminazione dei lavoratori esodati del settore del credito rispetto a quelli di altri settori.

Di tale iniziativa verrà data puntuale e tempestiva informazione non appena definita compiutamente.

In ogni caso, la presente circolare ed i successivi aggiornamenti della normativa saranno resi disponibili sul sito internet della FABI nazionale [www.fabi.it](http://www.fabi.it) nell'area riservata alle strutture, cliccando sulla voce "Fondi esuberi".

### La consulenza fiscale diretta al contribuente/esodato

Ci soffermeremo di seguito sui seguenti aspetti:

- 1) indicazioni operative da fornire agli interessati che si rivolgano alle nostre strutture per la pianificazione fiscale di un'eventuale adesione al Fondo esuberi;
- 2) le problematiche fiscali dei lavoratori esodati in regime di tassazione ordinaria;
- 3) le problematiche relative ai lavoratori esodati in regime di tassazione separata.

Veniamo pertanto ad affrontare in concreto i singoli punti di cui sopra:

**1) indicazioni operative da fornire agli interessati che si rivolgano alle nostre strutture per la pianificazione fiscale di un'eventuale adesione ai Fondi esuberanti nazionali:**

- a) In primo luogo va notato che, a causa della normativa previdenziale attualmente vigente, le **lavoratrici** interessate d'ora in poi all'esodo saranno in grandissima maggioranza di età sopra i 50 anni e pertanto in regime di tassazione separata. Tale situazione non è percentualmente analoga per gli uomini.
- b) Il regime fiscale della tassazione separata prevede un abbattimento dell'aliquota di tassazione del 50% per le donne sopra i 50 anni e gli uomini sopra i 55, per tutte le somme erogate a titolo di incentivo alle dimissioni.  
Tale situazione non si riflette in un vantaggio per il lavoratore esodato sull'assegno straordinario, in quanto all'interessato viene garantito l'importo netto.  
*Tuttavia, un certo numero di accordi prevede l'erogazione, proprio a titolo di incentivo alle dimissioni, di una cifra commisurata all'onere che il datore di lavoro avrebbe sostenuto per il Fondo pensioni complementare. In questo e casi consimili conviene, al lavoratore/trice vicino alla fascia di età dei 55 o 50 anni di attendere il compimento dell'età onde usufruire del vantaggio fiscale su queste cifre.*
- c) I lavoratori/trici che accedano al Fondo esuberanti in età inferiore ai 55 e 50 anni, usufruiranno del regime della tassazione ordinaria per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, anche se prima di raggiungere la "finestra" pensionistica abbiano nel frattempo superato l'età di 55 o 50 anni.
- d) Alle lavoratrici ed ai lavoratori sopra i 50 e 55 anni occorre richiedere se abbiano o prevedano di avere oneri detraibili/deducibili consistenti. In tal caso occorre segnalare i problemi e verificare le opportunità in base alla composizione ed al reddito del relativo nucleo familiare, come da considerazioni sviluppate nei punti immediatamente successivi. Analogo discorso va fatto per tutti i dipendenti della B.N.L. di ogni età e sesso.

**2) Le problematiche fiscali dei lavoratori esodati in regime di tassazione ordinaria**

- a) I lavoratori esodati in regime di tassazione ordinaria possono presentare la dichiarazione dei redditi con mod. 730. Il sostituto d'imposta a cui trasmettere il risultato dell'assistenza fiscale è l'INPS (va segnalata naturalmente agli interessati la possibilità di avvalersi gratuitamente dell'assistenza fiscale per il tramite del CAAF/FABI in qualità di iscritti). Godono naturalmente senza problemi della possibilità di usufruire di tutta la normativa sui benefici fiscali, dalle **detrazioni per familiari a carico** alle **detrazioni e deduzioni** per oneri quali mutui, spese mediche, ecc..
- b) Restano alcuni punti controversi che riguardano l'assimilabilità dell'assegno a reddito da pensione oppure da lavoro dipendente.  
Per fare un esempio, non è ancora sufficientemente chiarito il trattamento fiscale dei contributi versati alle casse di assistenza e delle spese rimborsate dalle stesse. Come noto ai nostri addetti ai Centri di Assistenza fiscale, per i pensionati il fisco prevede un assetto diverso rispetto ai lavoratori dipendenti.  
Allo stato le nostre indicazioni vanno nel senso di dover assimilare su questo argomento i lavoratori esodati ai pensionati. Tuttavia stiamo lavorando per avere pronunce formali in merito da parte del fisco.

**3) Le problematiche relative ai lavoratori esodati in regime di tassazione separata**

- a) Vanno ricompresi in questa tipologia tutti i lavoratori esodati in età di almeno 55 anni e le lavoratrici di almeno 50, nonché tutti i dipendenti esodati della BNL.
- b) I predetti lavoratori, salvo che godano di altri redditi da lavoro dipendente o assimilati, non potranno beneficiare dell'assistenza fiscale con mod. 730. Qualora siano in possesso di altri redditi (immobili, lavoro autonomo, ecc.) dovranno ricorrere al mod. UNICO oppure, se i redditi rientrano nelle tipologie ammesse, potranno ricorrere al mod. 730 congiunto in qualità di "coniugi dichiaranti" se il proprio coniuge sia possessore di redditi che gli permettano di ricorrere al mod. 730.
- c) Un secondo aspetto riguarda i "carichi" familiari: *l'assegno non è reddito fiscale dell'anno ma è completamente assimilato ad un incentivo alle dimissioni. Pertanto i relativi importi percepiti nell'anno figureranno, nel mod. CUD, nei "redditi a tassazione separata - da non indicare nella dichiarazione dei redditi".*

Si producono pertanto i seguenti effetti:

- ☆ Un lavoratore esodato che avesse coniuge, figli e/o altri familiari a carico non potrà godere delle relative detrazioni d'imposta.
  - ☆ Per converso, se l'interessato - oltre all'assegno straordinario - non ha altri redditi superiori a Euro 2.840,51 (£ 5.500.000) il relativo coniuge potrà segnalarlo come "coniuge a carico" e godere legittimamente della relativa detrazione.
  - ☆ Qualora il coniuge manchi o sia divorziato oppure a sua volta non percepisca redditi superiori a 2.840,51 Euro, se esistono genitori viventi del lavoratore esodato, uno di essi potrà segnalarlo come "figlio a carico" ed usufruire della relativa detrazione. *NOTA: si rammenta che da alcuni anni non è più necessario il requisito della convivenza per la detrazione per figli a carico, e ciò senza alcun limite di età.*
  - ☆ Nel caso in cui non si verifichi alcuna delle due ipotesi precedenti, la detrazione ("altro familiare a carico") potrà essere utilizzata da un figlio, da uno dei suoceri, da un genero o una nuora, da un fratello o sorella, da un nipote in mancanza dei figli. *NOTA: in questo caso è necessario il requisito della convivenza.*
  - ☆ Segnaliamo inoltre che è in corso di approfondimento il caso in cui manchino anche i requisiti di cui al punto precedente. In particolare, si sta esplorando l'evoluzione della normativa fiscale riguardante la cosiddetta "opzione per la tassazione ordinaria"
- d) Un secondo aspetto riguarda la possibilità di recuperare gli oneri detraibili e/o deducibili.
- ☆ Poiché il regime fiscale della tassazione separata non consente di usufruire di detrazioni o deduzioni, è necessario a maggior ragione rimarcare il concetto sopra esposto, ossia che il lavoratore esodato in regime di tassazione separata ai fini del mod. 730 o UNICO **ha reddito nullo** a tutti gli effetti conseguenti.
  - ☆ Pertanto potrà, con alcune limitazioni che vedremo, far dedurre o detrarre dal proprio familiare di cui risulterà a carico i propri oneri.
    - **Spese sanitarie, premi di assicurazione, tasse scolastiche:**  
Sono detraibili da parte di ogni familiare di cui si risulti a carico.
    - **Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap:**  
Sono deducibili anche da parte di familiari di cui non si sia a carico.
    - **Mutui prima casa:**  
Sono detraibili solo da parte del coniuge di cui si sia a carico.
    - **Contributi previdenziali ed assistenziali:**  
A titolo di esempio riscatti laurea, ricongiunzioni pensionistiche, contributi volontari INPS, "tassa salute" sulle polizze auto e motorini, ecc..

Sono deducibili da parte di qualunque familiare di cui si sia a carico.

**Va segnalata qui la situazione degli esodati della BNL che sostengono in proprio (e pertanto possono dedurre) l'onere del pagamento dei contributi volontari INPS per importi molto significativi.**

- **Contributi per previdenza complementare:**

Sono deducibili da parte di ogni familiare di cui si sia a carico, a condizione che il contribuente sfrutti prima il proprio reddito e deduca sul familiare solo il residuo. Un esempio: un lavoratore esodato è possessore di un fabbricato concesso in locazione per 2.000 Euro annui e versi 3.000 Euro per previdenza complementare. Il predetto dovrà prima dedurre 2.000 Euro dal proprio reddito e poi potrà far dedurre i 1.000 residui dal reddito del proprio familiare.

**Segnaliamo qui la situazione di quei lavoratori esodati che, in base all'accordo sindacale, possono continuare ad essere iscritti al Fondo di previdenza aziendale per completare il piano pensionistico (vedi BNL ma anche altri Istituti confluiti nel Fondo nazionale).**

- **Spese di ristrutturazione edilizia:**

Riproduciamo le istruzioni ministeriali: "ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati". Ciò si traduce in concreto nelle seguenti indicazioni:

- ◆ Qualora l'interessato debba ancora sostenere le spese, occorrerà consigliargli di intestare fatture e bonifici al familiare che dovrà detrarre.
- ◆ Qualora le spese siano già state sostenute con intestazione in capo all'interessato, le stesse non potranno essere detratte da altri familiari.

*NOTA: si consiglia di fare molta attenzione in quanto la materia è di per sé delicata e sovente riguarda importi di notevole consistenza.*

## Conclusioni

Come si evince dalle considerazioni di cui sopra, la materia risulta complessa e per alcuni aspetti ancora non compiutamente definita.

La Commissione Nazionale Esodati - istituita come Gruppo tecnico di lavoro - potrà utilmente essere contattata da tutte le strutture **FABI** tramite i nominativi sopra indicati, al fine sia di raccogliere il contenzioso interpretativo che andrà ulteriormente evidenziandosi, sia di dirimerne il contenuto, in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale, interfacciandosi con le Istituzioni interessate.

Cordialità.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**

**LA COMMISSIONE NAZIONALE  
ESODATI**

Roma, 19 dicembre 2002